



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PISTOIA**

Capitolato speciale
**di appalto per l'esecuzione del servizio di vigilanza armata
presso gli uffici giudiziari di Pistoia**

CIG 97825227CA6 – RDO 3535176

(periodo di 24 mesi dall'1.1.2024 al 31.12.2025)

Determina ministeriale m_dg.DOG. 24/03/2023.0079593.U

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza privata armata consistenti in attività di piantonamento fisso e di vigilanza ispettiva, riconducibili a quelli di cui all'allegato IX (servizi contraddistinti dal CPV da 79700000-1 a 79721000-4), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; pertanto la soglia di rilevanza comunitaria va individuata – ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. d) citato decreto - in Euro 750.000,00.

I servizi oggetto dell'appalto sono quelli ricompresi nelle tipologie di cui alla *Classe funzionale "A"* del Decreto del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269 recante la *"disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli artt. 256 bis e 257 bis del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"*.

I servizi vanno espletati nei locali degli Uffici giudiziari di Pistoia, e segnatamente presso il Tribunale e la Procura della Repubblica negli edifici di Piazza Duomo 6 (Palazzo Pretorio) e di Via XXVII Aprile 14 (Palazzo S. Mercuriale), nonché presso l'Ufficio del Giudice di Pace (ad oggi, via del Villone 29 salvo spostamento di sede in corso di esecuzione del contratto).

I servizi sono finalizzati a garantire la protezione del patrimonio immobiliare della Stazione appaltante nonché la sicurezza delle persone (in ausilio alle forze dell'ordine) e delle cose presenti negli immobili, e dovrà essere espletato ai sensi del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), del Decreto del Ministero dell'Interno 1.12.2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti) e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

L'appalto è riservato a Istituto di vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. che autorizza l'esercizio di tale attività nel territorio provinciale di Pistoia ed il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata.

ART. 2 – DURATA

La durata dei servizi oggetto di appalto è pari ad un biennio decorrente dall'1.1.2024 fino al 31.12.2025.

Laddove ne ricorra l'esigenza, ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.L.vo. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di prosecuzione del servizio per una durata massima di mesi cinque, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo *contraente*; in tal caso il *contraente* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Le comunicazioni di cui sopra avverranno a mezzo di posta certificata.

ART. 3 – IMPORTO E REVISIONE DEI PREZZI

L'importo totale del servizio a base di gara è di **Euro 667.464,00** oltre IVA, e oltre **Euro 10.990,00** per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del committente non soggetti a ribasso.

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate, né superiori all'importo a base di gara.

La fatturazione dovrà avere cadenza bimestrale.

Art. 4 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi per il servizio oggetto del presente capitolato sarà effettuato dall'Amministrazione a favore dell'impresa aggiudicataria, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente capitolato.

Le fatture, da redigere *esclusivamente per via elettronica*, dovranno essere intestate alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA – Piazza Duomo 6, 51100 Pistoia – C.F. 80012870475 – CODICE IPA MGPFEG, e saranno soggette al regime IVA della Scissione dei pagamenti, codice “S”.

Dovrà essere allegata alle fatture elettroniche la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e l'emissione delle stesse con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, e D.U.R.C.

La fattura dovrà dunque indicare i seguenti dati:

NUMERO RDO stipulata sul Me.PA: **3535176**

CODICE CIG: **97825227CA6**

CODICE IPA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA: **MGPFEG**

CODICE FISCALE: **80012870475**

DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO: “*SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI PISTOIA BIMESTRE*”

L'impresa aggiudicataria emetterà fattura con cadenza bimestrale per un importo pari ad 1/12 del prezzo di aggiudicazione.

In caso di emissione di fattura irregolare, la stessa verrà rifiutata e il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria, sotto la propria responsabilità, renderà note tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nei termini di legge successivamente all'arrivo del documento fiscale sulla piattaforma informatica InIT.

La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell'I.V.A., in applicazione del meccanismo dello *split payment*, con versamento dell'I.V.A. direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche.

L'Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria, previa verifica del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del personale.

Qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'impresa il termine massimo di trenta giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea verifica.

L'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'impresa non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto.

Art. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria del servizio, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è tenuta a costituire con le modalità di cui all'art. 93 c. 3-4 Decreto Legislativo 50/2016, prima della stipula del contratto una *garanzia definitiva*, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale, a cui si applicano le riduzioni previste *per la garanzia provvisoria* dall'art. 93 c. 7 Decreto Legislativo 50/2016 .

Rientrano tra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla *garanzia definitiva* per l'applicazione di suddette penali.

L'atto costitutivo della *garanzia definitiva* dovrà essere intestato all'Ufficio "PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA", con indicazione del codice fiscale 80012870475.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria (art. 103 co 3 Decreto Legislativo 50/2016).

La garanzia definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l'esecuzione dell'attività di verifica di conformità da parte degli Uffici giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016 e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del R.U.P. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103, comma 5, del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il *contraente* risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio, potrà derivare agli Uffici giudiziari, agli utenti del servizio, a terzi o a cose.

Al *contraente* è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l'intera responsabilità del *contraente* anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il *contraente* potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente *Capitolato*.

Copia della polizza specifica o dell'appendice a una polizza già esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'avvio del servizio. Il *contraente* avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

Qualora il *contraente* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 7 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione, prima della stipula del contratto, e comunque entro il 4/12/2023, ovvero prima della data di effettivo inizio del servizio, l'impresa aggiudicatrice provvede a presentare alla Stazione appaltante a mezzo posta certificata, all'indirizzo prot.procura.pistoia@giustiziacert.it :

- l'elenco del personale incaricato del servizio con l'indicazione dei dati anagrafici, compresa una fotocopia di un valido documento di identità personale di ognuno. Tale elenco dovrà essere aggiornato entro 10 giorni lavorativi ogni qualvolta si verificano delle modifiche;
- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), circa il possesso da parte delle guardie adibite al servizio, degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure antincendio";
- stipulare e consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa di Responsabilità Civile RCT/RCO;
- indicare i propri contatti (casella posta elettronica ordinaria e certificata, numero telefono, oltre a un numero telefonico della "centrale operativa");
- presentare la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
- redigere il Piano di Sicurezza relativo alle attività svolte in attuazione del D.U.V.R.I. fornito dalla Stazione appaltante (facente parte della documentazione di gara) fornendo un "numero telefonico dedicato all'emergenza" per le segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale impiegato nelle sedi giudiziarie.

Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che possono incidere sulle modalità di realizzazione; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta del *contraente*, da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione a seguito della valutazione degli Uffici Giudiziari. L'impresa aggiudicataria del servizio provvede ad assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente prevista dal presente *Capitolato*. Il *contraente* è responsabile verso la Stazione appaltante dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 8 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'AGGIUDICATARIO

- 1) Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente *Capitolato*.
- 2) L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

3) In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della presentazione dell'offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed egli non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

4) La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5) La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente *Capitolato* e nel *Disciplinare di gara*.

Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il *contraente* è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora la Stazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

L'aggiudicatario solleva la Stazione appaltante e gli Uffici giudiziari da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

Art. 10 – SICUREZZA

Tutte le attività descritte nel presente *Capitolato* dovranno essere svolte dal *contraente* nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.L.vo. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre e a trasmettere alla Stazione appaltante un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgere nell'ambito del servizio oggetto di appalto. Tale piano deve contenere almeno:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Art. 11 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, devono essere applicate le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale.

Il *contraente* ha l'onere di favorire il prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario in via continuativa per il periodo di durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 50/2016.

Il riassorbimento deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal presente *Capitolato*.

Trovano applicazione le Linee Guida A.N.A.C. 10 del 23.5.2018 e 13 del 13.2.2019.

Per la predisposizione dell'offerta vengono forniti i dati relativi alle unità di personale impiegato per lo svolgimento dell'attuale servizio:

MATRICOLA	LIVELLO	DATA CONVENZIONALE	DATA ASSUNZIONE WOSP	SCATTI DI ANZIANITA'	SUPERMINIMO	AD PERSONAM
1734	4	1.4.2018	1.1.2022	1	-	-
1735	4	1.4.2018	1.1.2022	1	163,02	-
1736	4	16.7.2004	1.1.2022	6	-	-
1737	6	11.3.2021	1.1.2022	0	-	-

1738	4	1.4.2018	1.1.2022	1	84,52	-
1740	4	1.4.2018	1.1.2022	5	26,03	64,79
1901	4	-	18.10.2022	2	-	-

Al momento della aggiudicazione definitiva il committente può richiedere alla Stazione appaltante l'elenco nominativo del personale operante nel precedente contratto di appalto con la relativa qualifica.

Art. 13 – RISERVATEZZA e PRIVACY

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale. Tale obbligo sussiste riguardo a tutto il materiale predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 14 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Al momento della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, compreso il coordinamento del personale.

Art. 15 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con gli Uffici giudiziari. La violazione di tale disposizione costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno.

In tale evenienza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti e derivanti da un nuovo rapporto contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano - temporaneamente - la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, di ragioni di pubblico interesse o necessità, la Stazione appaltante può ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 107 (Sospensione) del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 16 – INADEMPIMENTI E PENALI

Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente *Capitolato*, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione a mezzo p.e.c., invitando il *contraente* ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente *Capitolato* e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione.

Ove, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato agli Uffici giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo dell'1 % ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione, qualora si accertino inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato.

Qualora l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale non esonera la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze verificatesi anche in un contesto di crisi aziendale:

- rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente *Capitolato* ed elencate nella parte tecnica;
- inosservanza degli orari concordati con gli Uffici giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede;
- non utilizzo dell'uniforme e/o del cartellino di riconoscimento;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell'invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell'elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- escussione della garanzia definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate;
- compensazione del credito con quanto dovuto al *contraente*, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all'applicazione della penale.

Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della garanzia definitiva viene comunicato al *contraente* a mezzo p.e.c., con invito a reintegrare la garanzia stessa. La garanzia parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dal *contraente* entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta a mezzo p.e.c., pena la risoluzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al *contraente*, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto nel presente capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, l'amministrazione può applicare le seguenti penali fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente *Capitolato* e dall'art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni,
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e) fallimento dell'impresa o altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- f) recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate,
- g) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- h) cessione totale o parziale del contratto;
- i) subappalto oltre i limiti di cui all'art. 8 del Disciplinare di gara;
- j) frode o mala fede nell'esecuzione della prestazione;
- k) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Pistoia;
- l) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- m) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da inviare al *contraente*, nei casi di giusta causa o nei casi di reiterati inadempimenti anche se non gravi.

L'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penali e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, l'affidatario è tenuto a prestare il servizio o parte di esso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento per l'affidamento del servizio ad altro soggetto.

Art. 18 – RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno 40 giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria a mezzo p.e.c.

Dalla comunicazione della data di efficacia del recesso l'impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. civile.

Art. 19 – SCORRIMENTO GRADUATORIA

In caso di risoluzione anticipata del contratto con l'originario appaltatore o di mancata stipula del contratto con concorrente risultato aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere se procedere all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria oppure se procedere ad indizione di nuova gara.

Art. 20 – INVARIABILITA' DEI PREZZI E VARIAZIONE DEI PREZZI

I corrispettivi di aggiudicazione devono rimanere invariati per tutto il periodo di svolgimento del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016 allorquando risultino alla scadenza del primo anno di esecuzione variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi in misura superiore al 10% (determinate secondo gli indici di settore

pubblicati da ISTAT) rispetto al prezzo complessivo del contratto e tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Art. 21 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto del servizio oggetto del presente appalto è consentito nei limiti indicati nell'art. 8 del *Disciplinare di gara*, per le ragioni ivi enunciate. Nel caso di violazione di tale disposizione, il contratto di appalto è risolto di diritto in danno all'appaltatore, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'impresa di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 22 – CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE ECC. DELL'AGGIUDICATARIO.

Le imprese che cambieranno ragione sociale, ovvero in caso di trasformazione, fusione, incorporazione e cessione di società, dovranno documentare, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, con copia autentica degli atti originali, il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione, l'incorporazione o la cessione. L'Amministrazione non potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni.

Nei casi di trasformazione, fusione, incorporazione e cessione d'azienda l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui il nuovo soggetto non sia in possesso di tutti i requisiti previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avrà luogo mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dal sistema Me.P.A.

Tutti gli oneri tributari e le spese inerenti a qualsiasi titolo il contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, nella misura fissata dalla legislazione vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro (registrazione in caso d'uso).

Art. 24 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Pistoia, nel Palazzo Pretorio avente sede in Piazza del Duomo 6.

Art. 25 – CONTROVERSIE

E' escluso l'istituto dell'arbitrato per la definizione delle eventuali controversie.

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in corso di esecuzione del contratto tra la Stazione appaltante e il *contraente*, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Pistoia.

Art. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Funzionario Giudiziario dottoressa Marina Proietti, il direttore dell'esecuzione del contratto è il Funzionario Giudiziario dottoressa Maria Rosa Agliata.

Art. 27 – RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente *Capitolato*, si fa rinvio alle leggi e regolamenti nazionali e comunitari in vigore, al vigente C.C.N.L. di settore e relativi accordi locali integrativi, nonché al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21.3.2016 (Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari). L'esecuzione del contratto sarà regolata da quanto stabilito dal presente *Capitolato* e dall'ulteriore documentazione di gara.

L'esecuzione del contratto sarà inoltre disciplinata dai documenti del Me.P.A. relativi al bando per la prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Servizi di vigilanza e Accoglienza", disponibili sul sito internet www.acquistinretepa.it (*Capitolato* d'oneri, *Capitolato* Tecnico specifico dell'iniziativa, Condizioni Generali di Contratto, Patto di Integrità, Regole del sistema di eProcurement), solo in quanto applicabili. In caso di contrasto, le condizioni particolari di contratto contenute nel *Capitolato* e nell'ulteriore documentazione di gara predisposta da questa Stazione appaltante prevalgono sulle condizioni generali di contratto previste dai documenti del Mercato Elettronico.

Art. 28 – OBBLIGHI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO

L'impresa si impegna a svolgere il servizio di vigilanza con un'organizzazione aziendale idonea ad un ottimale risultato.

In particolare, l'impresa si impegna:

- a) ad assicurare prestazioni e servizi in termini quantitativi e qualitativi nel rispetto della normativa vigente, garantendo per tutta la durata del contratto i requisiti dichiarati in sede gara e necessari a svolgere il servizio previsto dal presente capitolato;
- b) ad impiegare nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione del servizio. Gli operatori dovranno risultare in qualsiasi momento quelli dichiarati in sede di offerta per qualifica e livello;
- c) a comunicare all'Amministrazione i nominativi e la qualifica degli addetti assegnati ad ogni struttura nonché ogni provvedimento di revoca o sospensione, limitazione o variazione delle autorizzazioni licenze decreti di nomina e porto d'armi relativi al gestore o al personale in servizio;
- d) ad effettuare con immediatezza le sostituzioni degli addetti, anche per un solo giorno di assenza;
- e) a dotare il personale di apposita divisa, di arma in dotazione, di cartellino di riconoscimento e di vestiario idoneo al microclima del luogo principale di svolgimento del servizio (cortile aperto);
- f) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'esecuzione del servizio;
- g) a tenersi costantemente in contatto con l'Amministrazione, nonché a comunicare tempestivamente alla stessa ogni problema che dovesse insorgere nello svolgimento del servizio;
- h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- i) assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i propri dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio obbligandosi a rispettare le norme del Decreto Legislativo 196/2003, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazione del garante per la protezione dei dati personali che sono previsti dal codice e rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa;

j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel presente *capitolato d'oneri*.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi relativi ai punti a), b) e g) di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa, degli obblighi relativi ai rimanenti punti di cui al presente articolo, l'Amministrazione applicherà le penali indicate all'art. 16 del presente capitolato.

PARTE TECNICA

ART. 29 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO – REQUISITI E OBBLIGHI DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Per lo svolgimento del servizio, l'Istituto di vigilanza (appaltatore) impiegherà personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate, in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" di IV° livello, nominata ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S, e della licenza di "porto d'armi", adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere e alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.

Il personale addetto al servizio deve essere :

- idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà;
- regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale in vigore;
- in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata ai sensi del T.U.L.P.S (R.D 773/1931) in corso di validità;
- in possesso di regolare licenza di porto di pistola e munito della correlativa arma.

Il predetto personale deve:

- indossare un'identica divisa con ben visibile il distintivo di riconoscimento dell'Istituto di appartenenza;
- essere munito di ricetrasmittente in collegamento con le unità mobili e la centrale operativa del proprio istituto, radioassistenza mobile, cellulare di servizio o altro dispositivo pocket di connessione alla "centrale operativa",
- essere dotato di tesserino di riconoscimento con fotografia, esposto all'esterno e ben visibile;

- svolgere il servizio con diligenza, perfetta efficienza e regolarità, nel rispetto di quanto previsto dal T.U.L.P.S. dalle ulteriori norme e circolari del Ministero competente e dalle norme e prescrizioni del presente capitolato;
- mantenere un comportamento decoroso improntato alla massima correttezza, puntualità, irrepreensibilità, garantendo la disponibilità alla collaborazione con l'utenza del servizio e gli altri soggetti coinvolti nel servizio;
- rispettare l'obbligo dell'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- collaborare e coordinarsi con il responsabile del servizio, con il referente dell'Autorità giudiziaria, con l'Autorità di pubblica sicurezza e con le altre autorità coinvolte nell'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nella struttura immobiliare di esecuzione del servizio;
- rispettare le direttive dell'Autorità giudiziaria competente, con obbligo di effettuare servizi aggiuntivi solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità giudiziaria;
- rispettare altresì ogni regolamento interno o norma vigente nelle sedi degli uffici giudiziari.

E' riservata la facoltà agli Uffici giudiziari ed all'Amministrazione di chiedere all'appaltatore, ed ottenere, l'allontanamento di quei dipendenti ritenuti non idonei o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente in cui sono addetti.

È fatto obbligo all'appaltatore comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici, dell'inquadramento nei livelli del C.C.N.L. di categoria, dei decreti di nomina prefettizia e del relativo porto d'armi, del personale che impiegherà (inclusi gli eventuali sostituti).

Ogni variazione dovrà essere comunicata agli Uffici giudiziari ed all'Amministrazione prima che il personale, non inserito nell'elenco consegnato, sia avviato all'espletamento delle prestazioni.

Qualsiasi violazione di quanto sopra sarà oggetto di applicazione di penale.

ART. 30 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio. L'appaltatore si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia (Decreto

Legislativo 81/2008); l'appaltatore si obbliga altresì ad informare ed a formare adeguatamente il personale circa i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare ricavabili dal D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara e di comunicare all'Amministrazione ed agli Uffici giudiziari gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 31 - ORARIO DI SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio, finalizzato a garantire la protezione del patrimonio e la sicurezza delle persone e delle cose che in esso si trovano (anche in ausilio con le forze dell'ordine) dovrà essere espletato con le seguenti modalità:

Palazzo Pretorio

- tenuta e custodia delle chiavi degli accessi principali,
- apertura degli accessi principali ad inizio turno,
- piantonamento fisso con due guardie particolari giurate (una di sesso maschile e una di sesso femminile) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30, per un totale di 24 ore/giorno,
- piantonamento fisso con due guardie particolari giurate (una di sesso maschile e una di sesso femminile) il sabato dalle 7,30 alle 16,30, per un totale di 18 ore/giorno,
- ispezione a fine turno dei locali a comune (scale, corridoi, uffici aperti) con sgombero da persone non autorizzate, spegnimento delle luci e chiusura finale degli accessi principali e delle finestre.

Palazzo San Mercuriale

- tenuta e custodia delle chiavi degli accessi principali,
- apertura degli accessi principali ad inizio turno,
- piantonamento fisso con due guardie particolari giurate (una di sesso maschile e una di sesso femminile) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30, per un totale di 24 ore/giorno,
- piantonamento fisso con due guardie particolari giurate (una di sesso maschile e una di sesso femminile) il sabato dalle 7,30 alle 16,30, per un totale di 18 ore/giorno,
- ispezione a fine turno dei locali a comune (scale, corridoi, uffici aperti) con sgombero da persone non autorizzate, spegnimento delle luci e chiusura finale degli accessi principali e delle finestre.

Ufficio del Giudice di pace

- tenuta e custodia delle chiavi degli accessi principali,
- apertura degli accessi principali ad inizio turno,

- piantonamento fisso con una guardia particolare giurata dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 per un totale di 4 ore/giorno,
- ispezione a fine turno dei locali a comune (scale, corridoi, uffici aperti) con sgombero da persone non autorizzate, spegnimento delle luci e chiusura finale degli accessi principali e delle finestre.

In caso di eventi imprevisti che rendano necessaria l'apertura al pubblico degli Uffici giudiziari oltre gli orari suindicati (ad esempio, in caso di elezioni o di udienze particolari) potranno essere richieste - senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante – ulteriori prestazioni fino ad un massimo di 500 ore annue.

Sede	Unità di personale	ore/giorno lunedì/venerdì	ore/giorno sabato	ore/settimana	ore/anno
Palazzo Pretorio	2	24 (12+12)	18 (9+9)	138	7.176
San Mercuriale	2	24 (12+12)	18 (9+9)	138	7.176
Ufficio Giudice di pace	1	4	-----	20	1.040
Totale	5	52	36	296	15.392
Eventi imprevisti (elezioni o altro)	2				500

Durante il servizio di piantonamento, ciascuna guardia particolare giurata dovrà:

- avere conoscenza della collocazione generale degli uffici e servizi giudiziari, delle uscite e degli ascensori e servizi igienici;
- garantire l'assiduo presidio della postazione cui è preposta, senza lasciarla incustodita;
- collaborare e coordinarsi con l'Autorità giudiziaria, le Forze dell'Ordine ed il personale amministrativo per garantire una prima informazione nei confronti dell'utenza relativamente alla dislocazione dei vari uffici, delle uscite, degli ascensori e servizi pubblici senza allontanarsi dalla postazione;
- identificare (anche a vista) il personale giudiziario;
- identificare l'utenza esterna e verificare il titolo che ne legittima l'accesso agli uffici (controllando il documento di identità professionale per gli avvocati non conosciuti a vista, il documento di convocazione per la partecipazione a udienze per i soggetti che vi si rechino, ricevendo conferma telefonica di appuntamento per l'accesso agli uffici interni non aperti al pubblico, controllando i soggetti che accedono come pubblico di tribuna alle udienze);
- controllare gli accessi attraverso il metal detector secondo le modalità definite in accordo con l'Autorità Giudiziaria;

- effettuare il controllo di bagaglio a mano (borse, zaini, trolley, ecc.), di merci o pacchi o materiali ed oggetti in entrata e quanto altro possa apparire sospetto;
- vigilare attentamente al fine di verificare che gli utenti tengano un comportamento consono e impedire danneggiamenti, sabotaggi, deturpazioni all'interno dell'immobile;
- verificare l'eventuale presenza all'interno dell'immobile di soggetti o di oggetti sospetti, e in caso di necessità contattare la Centrale operativa per ottenere il supporto di altre guardie armate che dovranno recarsi tempestivamente sul posto e, se necessario, con chiamata delle Forze dell'ordine competenti;
- prevenire l'intrusione di persone estranee nelle aree non aperte al pubblico, ed intervenire con rapidità per far cessare eventuali turbative e disordini interni agli edifici (anche con chiamata delle Forze dell'ordine e ausilio alle stesse);
- verificare il corretto funzionamento delle uscite di sicurezza e segnalare eventuali malfunzionamenti direttamente alla Autorità Giudiziaria competente;
- segnalare anomalie, irregolarità o problemi rilevati durante l'espletamento del servizio, con immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria, e se necessario anche alle Forze dell'ordine, all'Autorità di pubblica sicurezza, con obbligo di inviare una relazione scritta all'Autorità giudiziaria entro un massimo di 24 ore dall'evento;
- coadiuvare lo sgombero dei locali in situazione di emergenza;
- nel caso di allarme procedere alla verifica della causa dell'allarme e all'immediato ripristino della situazione di sicurezza, e richiedere, se necessario, il pronto intervento di mezzi e personale adeguato alla Centrale operativa e anche delle Forze dell'ordine;
- in ogni caso di emergenza o di pericolo imminente contattare immediatamente, a seconda della gravità, le Forze dell'Ordine, le Autorità di pubblica sicurezza, i Vigili del Fuoco ed il Pronto soccorso, nonché i responsabili degli Uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e dell'Ordine degli Avvocati;
- compilare ed inviare mensilmente all'Autorità giudiziaria gli appositi registri mensili di rilevazione delle presenze, predisposti dal gestore e contenenti le seguenti indicazioni:
 - orario di entrata e di uscita di ciascun turno di servizio, numero di matricola e firma della guardia giurata espletante il servizio,
 - eventuali annotazioni rilevanti per anomalie, avvenimenti o circostanze riscontrati durante l'effettuazione del servizio di vigilanza e consegna di eventuali oggetti;

- in caso di allarme sonoro e visivo del metal detector, procedere alla verifica nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle proprie competenze, e se necessario chiedere l'intervento immediato delle Forze dell'Ordine;
- comunicare tempestivamente qualsiasi disfunzione del metal detector;
- garantire l'accesso da parte di portatori handicap accompagnati dalla guardia giurata in servizio, attraverso l'entrata secondaria (lato di Via degli Orafi);
- in caso di necessità, controllare le immagini dei monitor del sistema di videosorveglianza interno e degli eventuali futuri impianti anti-intrusione, onde rilevare anomalie o movimenti sospetti di persone e /o cose;
- segnalare disfunzioni del sistema di videosorveglianza e degli impianti anti-intrusione, contattando direttamente l'Autorità giudiziaria.

L'Istituto di vigilanza (appaltatore) dovrà essere dotato di una centrale operativa che dovrà essere attiva ogni giorno dell'anno 24 ore su 24.

Suddette attività potranno variare in relazione alle effettive esigenze degli Uffici giudiziari conseguenti anche a casi di emergenza e di necessità impreviste .

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di ordinare la sospensione parziale o totale del servizio nel caso di comprovati motivi di pubblico interesse.

ART. 32 - SCIOPERO DEL PERSONALE

L'appaltatore è tenuto a comunicare per scritto all'Amministrazione ogni eventuale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.

L'appaltatore è obbligato al rispetto della L. 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale.

ART. 33 – VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

34 - STAZIONI DI LAVORO

Gli spazi in cui viene prestato il servizio sono così dislocati:

PALAZZO PRETORIO (TRIBUNALE E PROCURA)	
Piazza Duomo 6	ca. mtq
Uffici	1509
Ufficio del Procuratore e Segreteria - 3° Piano	120
Ufficio del Dirigente del Tribunale e Segreteria - 1°Piano	80
Corridoi e aule udienza	1721
Bagni	237
Corte interna	28
Archivio corrente	127
Atrio affrescato, cortile e scala interna	521
Totale mq	4343
PALAZZO "San MERCURIALE" (TRIBUNALE e SEZIONI Polizia giudiziaria)	
Via XXVII Aprile 14	ca. mtq.
Uffici e aule udienza civile	1332
Corridoi e aule udienza penale	1319
Bagni	87
Uffici Polizia Giudiziaria	231
Corti interne e altri locali	646
Celle del seminterrato, scale e corridoio	88
Totale mq	3703
UFFICIO del GIUDICE DI PACE	
Ad oggi, via del Villone 29	ca. mtq.
Uffici e altro	586

Pistoia, 20 aprile 2023

Il Procuratore della Repubblica
Tommaso Coletta